

C J N

Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione

IX Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura penale 'Giuliano Vassalli' per dottorandi e dottori di ricerca

(AIDP Gruppo Italiano, [Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights](#) – Siracusa, 29 novembre - 1° dicembre 2018)

ISSN 2240-7618

2/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt

Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trincherà, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria: premesse teoriche di una sistematizzazione

*El control oculto y continuado como categoría probatoria:
premisas teóricas de una sistematización*

*The Hidden and Continous Control as Evidentiary Notion:
Theoretical Premises for a Systematic Analysis*

FABIO NICOLICCHIA

*Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara
nclfa@unife.it*

DIRITTI FONDAMENTALI,
INTERCETTAZIONI

DERECHOS FUNDAMENTALES,
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES

FUNDAMENTAL RIGHTS,
INTRUSIVE SURVEILLANCE

ABSTRACTS

Lo scritto analizza il tema del ricorso a nuovi mezzi di ricerca della prova digitali nell'ambito dell'indagine penale. Dopo una prima *pars destruens*, in cui vengono evidenziate le principali inadeguatezze dell'attuale assetto normativo ed interpretativo, l'autore prosegue attraverso un approccio maggiormente propositivo, tentando di delineare gli attributi comuni ad una categoria di operazioni particolarmente invasive, come tali meritevoli di essere destinatarie di alcune previsioni di garanzia in prospettiva *de iure condendo*.

La individualización de las posiciones de garantía en el sector de la tutela de los datos personales constituye un tema casi inexplorado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. No obstante, la entrada en vigencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y del correspondiente decreto de adecuación (Decreto Legislativo 101/2018) justifican una mayor atención a esta materia. El presente artículo tiene por objeto analizar la reconstrucción de las posiciones de garantía en el sector de la tutela de los datos y el consecuente encuadramiento de las relaciones intersubjetivas entre las garantías.

This paper focuses on new IT evidence research tools in criminal investigations. After a first *pars destruens*, where the main inconsistencies of the current regulatory and scholarly framework are highlighted, the Author offers a more constructive approach, trying to outline the common features of very intrusive activities, as such deserving to be surrounded by several safeguards from a *de iure condendo* standpoint.

SOMMARIO

1. Considerazioni introduttive - 2. Stato dell'arte della normativa processuale penale - 3. Per un approccio alternativo al problema del controllo digitale: prospettive *de iure condendo* - 4. I confini della categoria - 5. Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria.

1. Considerazioni introduttive.

La «metamorfosi investigativa» conseguente alla diffusione delle nuove tecnologie rappresenta un dato riconosciuto tra gli studiosi del processo penale¹.

Si è al cospetto di un fenomeno particolarmente insidioso, non soltanto per l'attitudine delle nuove metodiche di accertamento ad incidere diverse delle libertà fondamentali sancite a livello costituzionale e sovranazionale, ma anche perché la tendenza in esame risulta sovente giustificata in forza di suggestive esigenze di tutela della collettività, capaci di ammantare di aprioristica legittimità il sacrificio imposto alle prerogative dei singoli.

Eppure, come bene è stato evidenziato, la salvaguardia della sicurezza pubblica - e dunque anche le attività di accertamento giustificate da necessità di prevenzione e repressione degli illeciti penali - conservano un senso solo in quanto non finiscano per comprimere in maniera sproporzionata quegli stessi valori che mirano in definitiva a preservare. Diversamente, si giungerebbe infatti al paradosso per cui le libertà dell'individuo - ove non aggredite dai fenomeni criminosi oggetto di contrasto - verrebbero comunque annichilite dalla minaccia di un'ingerenza ubiquitaria dell'autorità nell'esistenza di ciascun consociato².

La necessità di un adeguato bilanciamento tra le esigenze in conflitto e le inedite caratteristiche delle indagini digitali obbligano dunque ad un ripensamento di molti dei tradizionali paradigmi giuridici come sino ad oggi conosciuti, costringendo ad un inedito sforzo ricostruttivo l'interprete che si voglia misurare con il tema.

La riflessione appare ben avviata in tal senso sul piano dell'indagine costituzionale. Alla diffusione di nuovi ed invasivi strumenti di indagine si accompagna infatti il dibattito relativo ai c.d. «nuovi diritti», diretto ad isolare nuove situazioni giuridiche attive idonee a soddisfare le esigenze di tutela proprie del mutato contesto socio-tecnologico, principalmente sulla scia di alcune importanti affermazioni rese sul punto dalla giurisprudenza costituzionale tedesca³.

Lelaborazione non sembra però altrettanto matura all'interno della legislazione ordinaria, ed in particolare nell'ambito della disciplina processuale penale, sistema cui sarebbe in verità assegnato in via principale il compito di regolamentare le attività in questione, offrendo concreta protezione ai diritti consacrati nella Carta Fondamentale⁴, ma che appare affetto da un preoccupante immobilismo.

2. Stato dell'arte della normativa processuale penale.

La principale base giuridica utilizzata per giustificare il ricorso agli strumenti di indagine in questione continua infatti ad essere rappresentata dalla disciplina offerta agli artt. 266 ss. c.p.p. in materia di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. L'istituto, almeno secondo la configurazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, mediante un'artificiosa e discutibile scomposizione postuma dell'atto investigativo, finisce così per assumere il ruolo di versatile *passé-partout* capace di giustificare il compimento di attività anche solo parzialmente

¹ SIGNORATO (2018), p. 1 ss, cui si deve anche l'efficace espressione citata nel testo; nonché almeno DI PAOLO (2008), *passim*; MARINELLI (2007a), *passim*.

² Si vedano al riguardo le puntuali considerazioni espresse in più occasioni dalla Corte eur. dir. uomo, secondo cui «*a system of secret surveillance set up to protect national security may undermine or even destroy democracy under the cloak of defending it*». Così, da ultimo, Corte eur. dir. uomo, I sez., *Big Brother watch and others c. Regno Unito*, 13 settembre 2018, par. 308.

³ Si allude *in primis* a BVerfGE, 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484, 15 dicembre 1983, in materia di «diritto all'autodeterminazione informativa», cui è poi seguita BVerfGE, 120, 274, 27 febbraio 2008, annotata da FLOR (2009), specificamente relativa al contesto di misure investigative penali e «diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi informatici». La dottrina costituzionale italiana è divisa in ordine alla possibilità di una tale operazione «creativa». Favorevole BARBERA (1975), p. 91; Più scettico invece PACE (2003), p. 4 ss. Cfr. anche MODUGNO (1995), *passim*.

⁴ Funzione riassunta nella celebre definizione di matrice tedesca della procedura penale quale «diritto costituzionale applicato». Cfr. al riguardo ILLUMINATI (2008), p. 521 ss.; nonché NEGRI (2011), p. 13 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

dirette all'acquisizione di contributi comunicativi *ex art. 15 Cost.*

Ciò emerge con chiarezza all'interno del tessuto argomentativo del noto ed ormai risalente *leading-case* in materia di c.d. videoriprese investigative, integranti attività di intercettazione nel momento in cui documentino comportamenti di tipo comunicativo, e qualificabili invece alla stregua di c.d. prove atipiche limitatamente alla registrazione di frammenti di vita di diversa natura⁵.

Detta registrazione diviene però una "prova incostituzionale", come tale inutilizzabile, nel momento in cui ha ad oggetto condotte non comunicative filmate all'interno del domicilio. Come noto, la riserva di legge di cui all'art. 14 Cost. vieta infatti l'intrusione in assenza di un'apposita base legale, ma la "video-intercettazione" domiciliare, di contro, rimane ammissibile al ricorrere del presupposto di cui all'art. 266, comma 2, c.p.p.⁶.

Si tralascia però così di considerare che il peculiare mezzo impiegato per la captazione comunicativa implica pressoché inevitabilmente la contestuale apprensione di contributi di diversa natura, con l'effetto di legittimare comunque un'invasione *contra legem* dello spazio domiciliare, a prescindere dal problema concettualmente diverso inerente alla spendita processuale delle risultanze del c.d. *homewatching*. Come ricordato, nessuna norma consente infatti di introdursi nell'abitazione per fini ulteriori rispetto all'intercettazione di comunicazioni tra presenti.

Una struttura argomentativa pressoché analoga continua a caratterizzare le più recenti decisioni relative all'impiego del c.d. captatore informatico. Anche in questo caso infatti, il ricorso allo strumento è stato considerato legittimo in forza delle previsioni di cui agli artt. 266 ss. c.p.p. per procedere all'intercettazione, limitatamente ai procedimenti per "criminalità organizzata"⁷, quantunque esso permetta di documentare un'amplissima mole di informazioni anche diverse da quelle riconducibili al *genus* comunicativo. In quest'ultimo caso le perplessità derivanti dalla ricostruzione prescelta sono ulteriormente aggravate dalla ragguardevole potenza intrusiva del mezzo, che non si limita a consentire la registrazione viva di mere condotte, come avviene nel caso delle videoriprese, ma si estende sino a rendere possibile una sorveglianza in tempo reale dell'attività dell'utente nonché l'accesso alla memoria del dispositivo infettato⁸.

Viene poi appunto in rilievo la discutibile categoria residuale dei c.d. atti investigativi atipici, insieme che ricomprende al suo interno tutte le acquisizioni insuscettibili di essere qualificate alla stregua di attività di intercettazione⁹.

In questo caso, l'assenza di un'adeguata tipizzazione normativa è ancora più evidente: non sono infatti in alcuna maniera specificati presupposti, modalità esecutive e limiti di utilizzo delle risultanze di operazioni capaci di pregiudicare le aspettative di riservatezza dei singoli. Per quanto attraverso il compimento di dette attività non sia infatti possibile realizzare acquisizioni che importino un sacrificio per le libertà fondamentali espressamente riconosciute in Costituzione¹⁰, risulta d'altro canto pacifica la deroga al diritto al rispetto della vita privata sancito dall'art. 8 C.E.D.U. conseguente all'utilizzo di molte delle tecniche in discussione¹¹. È quasi scontato denunciare allora il contrasto di tale assetto con la fonte da ultimo richiamata in forza del mancato rispetto della riserva di legge prescritta dalla norma sovranazionale.

In una singolare eterogenesi dei fini, le norme processuali - lungi dal circoscrivere i poteri dell'inquirente - finiscono paradossalmente per assolvere all'antitetica funzione di lasciapas-

⁵ Cass. Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 26795, annotata da CAMON (2006), p. 1550.

⁶ Diffusamente sul tema, tra gli altri, ed in aggiunta al contributo citato alla nota immediatamente precedente, TRIGGIANI (2014), p. 151 ss.

⁷ Cass. Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3546, con nota di NOCERINO (2016), nonché annotata da LASAGNI (2016); CAJANI (2016). Secondo il *dictum* in esame infatti, la previsione speciale di cui all'art. 13 del d.l. n. 152/1991, che permette l'intercettazione domiciliare anche in assenza di fondati motivi per ritenere che là si stia svolgendo l'attività criminosa, consentirebbe di prescindere dall'indicazione del contesto spaziale di esecuzione dell'intercettazione al momento della sua autorizzazione, rendendo conseguentemente possibile l'attivazione dell'intercettazione itinerante.

⁸ Per una rassegna degli usi dello strumento, BRIGHI (2018), p. 221 ss.; CAMON (2017a), p. 91.

⁹ Critico al riguardo CAMON (2017b), p. 96 ss. Appare in effetti lecito domandarsi se il riconoscimento all'inquirente di poteri innominati privi di specifica disciplina legale risponda in maniera idonea all'esigenza di governare adeguatamente lo svolgimento delle indagini alla luce della moltitudine di tecniche investigative oggi disponibili. Si veda anche, tra gli altri, PARLATO (2018), p. 292 ss.

¹⁰ Questo è infatti il limite negativo unanimemente attribuito all'insieme di attività in esame che, appunto in quanto sguarnite di espressa disciplina legale, risultano inadeguate a soddisfare la riserva di legge imposta dalle previsioni di rango fondamentale. Si veda, per tutti, CONTI (2007), p. 162.

¹¹ Basti pensare alla localizzazione satellitare mediante sistema G.P.S., qualificata appunto quale attività di indagine atipica dagli interpreti nazionali, ma integrante un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata *ex art. 8 C.E.D.U.* secondo i giudici di Strasburgo. A tale ultimo proposito si veda Corte eur. dir. uomo, V sez., *Uzun c. Germania*, 2 settembre 2010; nonché, più di recente, Corte eur. dir. uomo, V sez., *Ben Faiza c. Francia*, 8 febbraio 2018. In dottrina cfr. IOVENE (2012), p. 3556 ss.; nonché BENE (2014), p. 366.

sare utile a giustificare le più diverse intrusioni all'interno della sfera di intimità. Ad uscire mortificata dal quadro sinteticamente tracciato è la stessa essenza garantista delle regole del rito, mistificate nel loro significato più profondo ed impropriamente ricondotte al ruolo di «arnese poliziesco»¹² funzionale a consentire le più diverse ingerenze.

3. Per un approccio alternativo al problema del controllo digitale: prospettive *de iure condendo*.

A fronte di una situazione così compromessa, è difficilmente revocabile in dubbio che una possibile soluzione debba necessariamente passare attraverso un organico intervento normativo che si preoccupi di regolamentare in maniera adeguata il ricorso alle nuove tecniche investigative.

Del resto, questa è stata la strada seguita da alcuni dei più importanti ordinamenti europei. Si pensi alla realtà francese, in cui – nel campo delle misure di contrasto alla criminalità organizzata – sono oggi specificamente disciplinate l'intercettazione di corrispondenza elettronica e l'identificazione dei dati tecnici di connessione (artt. 706-95-1 ss. del codice di rito), le intercettazioni «ambientali» sonore e visive (artt. 706-96-1 ss.) e la captazione occulta da remoto di dati informatici (artt. 706-102-1 ss.). Rilevano inoltre l'esempio di Spagna e Germania, che hanno entrambe inteso regolamentare il ricorso ai mezzi di ricerca della prova digitali mediante l'adozione di due appositi provvedimenti normativi, rispettivamente nel 2015¹³ e nel 2017¹⁴.

Ben più timido è l'approccio del nostro legislatore che, palesando una certa affinità concettuale alla ricordata impostazione atomistica sino ad ora prediletta dalla giurisprudenza di legittimità, si è limitato a prevedere all'art. 266, commi 2 e 2 *bis*, c.p.p. la facoltà di utilizzo del c.d. captatore informatico esclusivamente quale mezzo per l'intercettazione di conversazioni tra presenti. È evidente come in tale maniera si trascurino però gli ulteriori utilizzi del polivalente strumento, quali le c.d. perquisizioni *on-line* ed il monitoraggio in tempo reale dell'attività dell'utente, che continueranno così ad essere attratti nell'area dell'atipicità¹⁵.

A ben vedere, il difetto appena denunciato non si limita a testimoniare la pur preoccupante approssimazione che caratterizza il recente intervento normativo. Esso induce infatti più in generale a riflettere sull'effettiva praticabilità di una regolamentazione che si risolva in un'analitica codificazione dei singoli mezzi di ricerca della prova, secondo l'esempio fornito dagli ordinamenti stranieri poco sopra menzionati. È infatti verosimile che una tale strategia finirebbe per tralasciare alcune delle numerose potenzialità applicative offerte dalle nuove tecnologie, obbligando peraltro ad una costante opera di aggiornamento a seguito della presumibile diffusione di sempre nuovi ritrovati.

Si potrebbe allora pensare di preferire una diversa impostazione, che si caratterizzi per l'esistenza di una disciplina generalmente applicabile alle attività insuscettibili di essere ricondotte ad una fattispecie tipica esistente, scongiurando così il ricorso alla categoria totalmente deformalizzata dell'atto investigativo atipico.

L'idea non è del tutto nuova, ma risulta al contrario già avanzata nel momento in cui è stata suggerita la possibilità di immaginare una nuova norma, un «ipotetico «art. 189 bis»» che potesse sostituire alla libertà delle forme ancora oggi invalsa la necessità di rispettare alcuni requisiti minimi di garanzia per il ricorso ai più invasivi mezzi di ricerca della prova tecnologicamente assistiti¹⁶.

¹² NEGRI (2016), p. 44 ss.

¹³ *Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.*

¹⁴ *Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens vom 17/8/2017.*

¹⁵ Lo segnalano, tra gli altri, MANCUSO (2018), p. 194. Più in generale sul tema cfr. anche RIVELLO (2018), p. 101 ss.

¹⁶ In questi termini CAMON (2014), p. 217. In senso analogo MARCOLINI (2015), p. 789-790, il quale caldeggia l'introduzione di specifiche previsioni dedicate all'«atto investigativo atipico», concetto connotato da un finalismo «investigativo-probatorio» dell'attività e dall'idoneità della stessa ad incidere un diritto fondamentale.

4. I confini della categoria.

Occorrerebbe però delineare in maniera più specifica l'oggetto di una simile previsione, non foss'altro che per garantire l'osservanza della riserva di legge prescritta in materia¹⁷.

A tal fine sembra conveniente procedere per approssimazione "in negativo", prendendo le mosse dall'esame di alcuni criteri classificatori tutt'ora diffusi, che appaiono tuttavia da scartare in quanto incapaci di assolvere adeguatamente alla loro funzione.

Avrebbe innanzitutto poco senso assumere come riferimento un criterio eminentemente spaziale, inteso ad imporre l'applicazione di determinate tutele solo sulla base del luogo di esecuzione dell'atto.

Le tecnologie attualmente disponibili svincolano infatti le operazioni in esame da un preciso ambito di riferimento "geografico" determinabile *ex ante*, consentendo ricerche itineranti e potenzialmente ubiquitarie¹⁸.

Sarebbe inoltre inattuale valorizzare la tipologia pubblica o privata dell'ambito spaziale di acquisizione del dato. Il tradizionale assioma per cui ogni condotta avvenuta in luogo pubblico o esposto al pubblico sarebbe in quanto tale estranea a qualsiasi ragionevole pretesa di intimità poiché liberamente osservabile da chicchessia, e dunque documentabile senza il necessario rispetto di formalità di sorta¹⁹, si espone infatti a diverse considerazioni critiche.

Rilevano in tal senso le potenzialità dei mezzi attualmente disponibili, capaci di assicurare la conoscenza di informazioni precluse alla vista dell'osservatore comune, inficiando dunque la validità della deduzione appena ricordata²⁰. A ciò deve poi aggiungersi che, anche in contesti non rigorosamente privati, è senz'altro possibile ammettere l'esistenza di comportamenti comunque assistiti da una qualche aspettativa di riservatezza. Proprio per tali ragioni, specie nell'ambito di realtà ordinali diverse da quella italiana, si teorizza già l'esistenza di una sorta di "diritto all'anonimato in contesti pubblici", che imporrebbe dunque l'attuazione di limitazioni legali anche per la documentazione di condotte che hanno luogo in contesti pubblici o semi-pubblici²¹.

Sembra parimenti da rifuggire un approccio c.d. "content-based", teso a circoscrivere il novero delle operazioni meritevoli di protezione in ragione della natura delle informazioni oggetto di acquisizione²².

Analogamente a quanto si è già osservato in relazione al parametro spaziale, anche tale soluzione sembra di difficile praticabilità alla luce delle caratteristiche degli strumenti attualmente impiegati, che non consentono di prevedere anticipatamente la tipologia e la "sensibilità" dell'oggetto di documentazione.

Su di un piano più concettuale, si rischierebbe poi di riconoscere eccessiva consistenza ad un principio di c.d. «neutralità tecnica», il quale giustificerebbe a sua volta il ricorso ad una disciplina uniforme per tutte le acquisizioni di un insieme di dati riconducibili ad un medesimo *genus*, predicando appunto l'indifferenza delle modalità tecniche concretamente utilizzate per la raccolta ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile²³.

Tale costruzione rischia però di condurre ad esiti irragionevoli. Ferma restando la superfluità di un'analitica tipizzazione delle modalità tecniche di apprensione ai fini del rispetto della riserva di legge²⁴, non è possibile disconoscere che il mezzo materialmente impiegato per l'acquisizione non può per definizione essere considerato neutro rispetto ai risultati dell'acquisizione stessa. Al contrario, tale variabile possiede una precisa influenza sull'ampiezza delle informazioni suscettibili di essere documentate e dunque, in definitiva, sulla stessa invasività della misura.

¹⁷ Rileva ancora il disposto dell'art. 8, par. 2, della Convenzione e.d.u., nonché sicuramente il combinato disposto degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

¹⁸ La caratteristica in esame è ben evidenziata da GAITO, FURFARO (2016), p. 309 ss., e da FILIPPI (2016), p. 348, con specifico riguardo allo strumento del captatore informatico.

¹⁹ Sul filone giurisprudenziale in questione si veda MARINELLI (2007b), p. 4643 ss.

²⁰ Basti limitarsi al confronto tra attività di pedinamento "tradizionali" ed utilizzo di sistema di localizzazione G.P.S.: «tra le due categorie passa una differenza di tale ampiezza, da non poter essere ignorata». In questi termini CAMON (2005), p. 634.

²¹ Se ne dà atto in DI PAOLO (2009), p. 225 ss.

²² Approccio che, in forza di quanto si è detto *supra*, appare tuttavia dominante all'interno della nostra giurisprudenza di legittimità, innanzitutto impegnata a vagliare l'eventuale natura comunicativa delle informazioni captate al fine di qualificare l'attività acquisitiva alla stregua di un'intercettazione.

²³ Sul tema, sebbene limitatamente al valore neutrale della tecnologia ai fini del rispetto della riserva di legge, LASAGNI (2016), p. 11.

²⁴ Questa appunto la tesi dell'autrice citata alla nota precedente.

Così, esemplificando, la video-intercettazione è in grado di assicurare la conoscenza di un patrimonio informativo indubbiamente più esteso rispetto a quello derivante da una captazione posta in essere mediante il ricorso a strumenti di semplice fonoregistrazione, essendo se non altro in grado di carpire una serie di condotte comunicative non verbali che sfuggirebbero invece all'intercettazione "tradizionale". In maniera analoga, il captatore informatico – consentendo l'accesso diretto al dispositivo infettato dalla prospettiva del suo utilizzatore – è in grado di assicurare l'acquisizione intellegibile degli scambi di corrispondenza coperti da cifratura c.d. *pin to pin*, che non sarebbe invece possibile ottenere mediante la classica intercettazione *in itinere* del flusso comunicativo telematico senza la collaborazione del detentore della chiave di cifratura dei messaggi²⁵.

Una categorizzazione che assuma come riferimento la tipologia dell'oggetto di acquisizione rischierebbe allora di non tenere adeguatamente conto di tali importanti distinzioni, legittimando un trattamento normativo omogeneo.

Ciò risulterebbe tuttavia difficilmente conciliabile con la corretta applicazione del fondamentale principio di proporzionalità, secondo il quale ad attività capaci di incidere più profondamente il diritto alla riservatezza deve essere riservata una disciplina legale più rigorosa rispetto a quella propria di operazioni meno intrusive²⁶.

5. Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria.

Un approccio maggiormente adeguato all'esigenza segnalata in apertura del precedente paragrafo sembra allora quello teso a valorizzare le caratteristiche della stessa attività acquisitiva.

In quest'ottica si rivela assai prezioso il ricorso alla categoria del controllo occulto e continuativo. Proprio questa endiadi sembra infatti in grado di sintetizzare efficacemente i connotati di maggiore afflittività dell'atto.

Quanto al primo dei due attributi, già in epoca alquanto risalente la giurisprudenza della Corte e.d.u. ha dimostrato una precisa consapevolezza in tal senso, evidenziando la speciale invasività di operazioni clandestine volte a carpire informazioni di natura riservata, relegando tale eventualità ad ipotesi assolutamente eccezionale, legittimata solamente «a malincuore» in ragione di esigenze di contrasto alle forme più gravi di criminalità²⁷.

Del resto, la natura occulta della misura neutralizza ogni possibilità di autocensurarsi da parte del destinatario passivo, che potrebbe «abbandonarsi a comportamenti molto privati e imbarazzanti» senza la possibilità di orientare in maniera più consapevole la propria condotta²⁸.

Su di un piano più eminentemente processuale, la sorveglianza clandestina lo pone altresì in una posizione di consistente svantaggio, posto che egli, una volta terminate le operazioni, sarà sovente costretto ad una defatigante e talvolta infruttuosa retrospettiva diretta a circostanziare il significato delle emergenze raccolte a suo carico, peraltro con il rischio di non essere sempre in grado di vagliare l'effettiva completezza dell'attività esperita. In assenza di adeguate garanzie, è reale infatti il rischio che informazioni eventualmente utili alla sua difesa siano pretermesse anche solo perché considerate *prima facie* irrilevanti rispetto all'oggetto dell'accertamento²⁹.

I rimedi garantiti al soggetto passivo dell'operazione acquisitiva risultano poi giocoforza posticipati ad un momento successivo al termine delle operazioni, quando la lesione alle aspettative di intimità si è già integralmente prodotta.

Venendo alla seconda caratteristica, la natura continuativa del controllo vale poi a connotare ulteriormente in termini di speciale invasività le attività in esame.

L'attributo implica innanzitutto un'acquisizione effettuata in tempo reale³⁰, che cagiona

²⁵ Cfr. DI STEFANO, FIAMMELLA (2018), p. 122 ss.

²⁶ Più diffusamente al riguardo, volendo, NICOLICCHIA (2017), p. 3 ss.

²⁷ Corte eur. dir. uomo, *Klass and others c. Germania*, 6 settembre 1978, par. 68.

²⁸ CAMON (1999), p. 1193.

²⁹ Un esempio lampante in tal senso è offerto dalle norme recentemente introdotte dal d.lgs. n. 216/2017 relativamente alla procedura di selezione e stralcio delle intercettazioni basata su di un generico parametro di "rilevanza". Diffusamente al riguardo, MORELLI (2018), p. 109 ss.

³⁰ Solo in tal caso assume infatti significativo la natura continuativa dell'operazione; se si trattasse di procurarsi infatti un dato già preconstituito, essa non potrebbe che risolversi in un'operazione istantanea, che si esaurisce nel momento stesso dell'acquisizione.

l'immediata fuoriuscita del dato appreso dalla sfera di controllo del titolare, massimizzando così il rischio di una sua diffusione prima ancora che egli abbia modo di porre in essere ogni iniziativa volta a contenerne la circolazione.

Rileva però soprattutto la dimensione riferita all'estensione diacronica del controllo, anch'essa compresa nel riferimento alla sua natura continuativa.

Come è stato efficacemente sottolineato, «differenze di quantità finiscono dunque per tradursi in differenze di qualità», ed anche la documentazione di condotte non strettamente riservate, se prolungata nel tempo, può arrivare ad integrare una consistente lesione alle aspettative di riserbo³¹.

Non a caso, la durata della sorveglianza è espressamente menzionata dai giudici di Strasburgo tra gli indici idonei a qualificare l'intensità della lesione arrecata al diritto al rispetto della vita privata³².

Queste considerazioni rappresentano un semplice prodromo rispetto ad una riflessione più approfondita, tesa innanzitutto a delineare in maniera più analitica il perimetro della categoria evocata e – successivamente – ad individuare nel dettaglio i connotati delle garanzie da assicurare in occasione del compimento delle attività sussumibili all'interno del *genus*.

Per quanto provvisorie, esse sembrano però sufficienti a testimoniare un significativo disagio nel constatare come la crescita esponenziale delle occasioni di aggressione alla sfera intima dell'individuo resa possibile dal progresso tecnologico mal si concili con il quadro normativo vigente, espressione di un bilanciamento tra esigenze cognitive dell'indagine e libertà fondamentali che appare oggi insoddisfacente, e che occorre pertanto ripensare a partire dalle sue stesse premesse sistematiche.

Bibliografia

BARBERA, Augusto (1975): *Commento all'art.2*, in BRANCA, Giuseppe (editor): *Commentario della Costituzione italiana. Art. 1-12. Principi fondamentali* (Bologna, Zanichelli)

BENE, Teresa (2014): "Il pedinamento elettronico: truismi e problemi spinosi", in SCALFATI, Adolfo (editor): *Le indagini atipiche* (Torino, Giappichelli), pp. 347-359

BRIGHI, Raffaella (2018): "Funzionamento e potenzialità investigative del *malware*", in GIOSTRA, Glauco, ORLANDI, Renzo (editors): *Nuove norme sulle intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche* (Torino, Giappichelli), pp. 211-234

CAJANI, Francesco (2016): "Odissea del captatore informatico", *Cassazione penale*, pp. 4139-4151

CAMON, Alberto (1999): "Le riprese visive come mezzo d'indagine: spunti per una riflessione sulle prove "incostituzionali", *Cassazione penale*, pp. 1192-1213

CAMON, Alberto (2005): "L'acquisizione dei dati sul traffico delle comunicazioni", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 594-650

CAMON, Alberto (2006): "Le Sezioni Unite sulla videoregistrazione come prova penale: qualche chiarimento e alcuni nuovi dubbi", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1550-1569

³¹ CAMON (2014), p. 215.

³² «*This assessment depends on all the circumstances of the case, such as the nature, scope and duration of the possible measures*», secondo la ormai risalente ma ancora attuale pronuncia Corte eur. dir. uomo, *Klass and others c. Germania*, cit., par. 50.

CAMON, Alberto (2014): “Innovazioni tecnologiche e mezzi di ricerca della prova”, in Andretta, Massimo, Fondaroli, Desirée, Gruppioni Giorigio (editors): *Dai “casi freddi” ai “casi caldi”. Le indagini storiche e forensi fra saperi giuridici e investigazioni scientifiche* (Padova, Cedam), pp. 209-217

CAMON, Alberto (2017a): “Cavalli di Troia in Cassazione”, *Archivio della nuova procedura penale*, pp. 91-100

CAMON, Alberto (2017b): “La fase che “non conta e non pesa”: indagini governate dalla legge?”, in *Legge e potere nel processo penale. Atti del Convegno, Bologna 4 e 5 novembre 2016* (Padova, Cedam) pp. 93-114

CONTI, Carlotta (2007): *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale* (Padova, Cedam)

DI PAOLO, Gabriella (2008): “Tecnologie del controllo” e prova penale. *L’esperienza statunitense e spunti per la comparazione* (Padova, Cedam)

DI PAOLO, Gabriella (2009): “Acquisizione dinamica dei dati relativi all’ubicazione del cellulare ed altre forme di localizzazione tecnologicamente assistita. Riflessioni a margine dell’esperienza statunitense”, in *Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Un problema cruciale per la civiltà e l’efficienza del processo e per le garanzie dei diritti* (Milano, Giuffrè), pp. 221-239

DI STEFANO, Michelangelo, FIAMMELLA Bruno (2018): *Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa nell’attività investigativa (profili d’intelligence)*, II edizione, (Milano, Wolters Kluwer)

FILIPPI, Leonardo (2016): “L’ispe-perqui-intercettazione “itinerante”: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi, ma sbagliano la terapia (a proposito del captatore informatico)”, *Archivio penale*, pp. 348-353

FLOR, Roberto (2009): “Brevi riflessioni a margine della sentenza del *Bundesverfassungsgericht* sulla c.d. *Online Durchsuchung*”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 695-716

GAITO, Alfredo e FURFARO, Sandro (2016): “Le nuove intercettazioni “ambulantanti”: tra diritto dei cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività”, *Archivio penale*, pp. 309-330

ILLUMINATI, Giulio (2008): “Costituzione e processo penale”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 521-528

IOVENE, Federica (2012): “Pedinamento satellitare e diritti fondamentali della persona”, *Cassazione penale*, pp. 3556-3565

LASAGNI, Giulia (2016): “L’uso di captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra presenti””, www.penalecontemporaneo.it

MANCUSO, Enrico Maria (2018): “Le acquisizioni mediante captatore non disciplinate dalla legge”, in GIARDA Angelo, GIUNTA, Fausto, VARRASO Gianluca (editors): *Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura* (Padova, Cedam), pp. 193-216

MARCOLINI, Stefano (2015): “Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: una proposta”, *Cassazione penale*, pp. 760-792

MARINELLI, Claudio (2007a): *Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova*, (Torino, Giappichelli)

MARINELLI, Claudio (2007b): “Le videoriprese investigative in luoghi esposti al pubblico: verso la progressiva emersione dei criteri di qualificazione degli ambiti spaziali soggetti alle operazioni”, *Cassazione penale*, pp. 4643-4651

MODUGNO, Franco (1995): *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale* (Torino, Giappichelli)

MORELLI, Francesco (2018): “Il nuovo volto delle intercettazioni: procedimento selettivo e riservatezza dei dialoghi intercettati” in GIARDA Angelo, GIUNTA, Fausto, VARRASO Gianluca (editors): *Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura* (Padova, Cedam), pp. 105-138

NEGRI, Daniele (2011): “Agli albori di un paradigma dell’Italia repubblicana: il processo penale come “diritto costituzionale applicato”, in NEGRI, Daniele, PIFFERI, Michele (editors): *Diritti individuali e processo penale nell’Italia repubblicana. Materiali dall’incontro di studio. Ferrara, 12-13 novembre 2010* (Milano, Giuffrè)

NEGRI, Daniele (2016): “La regressione della procedura penale ad arnese poliziesco”, *Archivio penale*, pp. 44-54

NICOLICCHIA, Fabio (2017): “I limiti fissati dalla Corte costituzionale tedesca agli strumenti di controllo tecnologico occulto: spunti per una trasposizione nell’ordinamento italiano”, *Archivio penale* (rivista web), pp. 1-14

NOCERINO, Wanda (2016): “Le sezioni unite risolvono l’enigma: l’utilizzabilità del “captatore informatico” nel processo penale”, *Cassazione penale*, pp. 3565-3584

PACE, Alessandro (2003): *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale: introduzione allo studio dei diritti costituzionali* (Padova, Cedam)

PARLATO, Lucia (2018): “Problemi insoluti: le perquisizioni on-line”, in GIOSTRA, Glauco, ORLANDI, Renzo (editors): *Nuove norme sulle intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche* (Torino, Giappichelli), pp. 289-323

RIVELLO, Pier Paolo (2018): “Le intercettazioni mediante captatore informatico”, in MAZZA, Oliviero (editor): *Le nuove intercettazioni* (Torino, Giappichelli), pp. 101-138

SIGNORATO, Silvia (2018): *Le indagini digitali; profili strutturali di una metamorfosi investigativa* (Torino, Giappichelli)

TRIGGIANI, Nicola (2014): “Le videoriprese investigative”, in SCALFATI, Adolfo (editor): *Le indagini atipiche* (Torino, Giappichelli), pp. 141-166